



STATUTO

"OSTEOSYNTHESIS & TRAUMA CARE ASSOCIATION ITALY" - OTC Italy

Articolo 1.

E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione culturale e scientifica, "Osteosynthesis & Trauma Care Association Italy" in breve OTC Italy.

Articolo 2.

L'Associazione ha sede in Roma, via Odoardo Beccari 117/A, la sede legale potrà essere variata in futuro senza dover modificare lo Statuto. L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 3.

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed apolitica, intende perseguire esclusivamente finalità volte allo sviluppo e allo scambio delle conoscenze in campo medico, in particolare:

- la promozione e lo sviluppo in Italia dello studio delle scienze ortopediche e traumatologiche e di tutte quelle attività che possano contribuire al miglioramento del trattamento delle fratture e delle altre lesioni traumatiche dell'apparato locomotore umano, anche attraverso l'utilizzo di strumentazioni d'intervento innovative e non invasive;
- l'aggiornamento tecnico e scientifico dei medici ortopedici-traumatologi e degli operatori del settore attraverso lo scambio di conoscenze, studi, percorsi didattici-formativi, seminari e convegni che possono avvalersi del patrocinio dell'Associazione;
- redigere analisi e studi, elaborare linee guida e protocolli

promuovere pubblicazioni scientifiche, provvedere all'istituzione e alla gestione di premi e borse di studio;

- organizzare e mantenere i rapporti con gli Enti pubblici e privati in campo sanitario, dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica, con organismi comunitari e internazionali con altre associazioni analoghe nelle quali si riconoscano interessi per lo sviluppo dell'ortopedia e della traumatologia, in particolare con OSTEOSYNTHESIS & TRAUMA CARE FOUNDATION alla quale l'Associazione intende affiliarsi e alle cui norme e direttive accetta incondizionatamente di uniformarsi.

L'Associazione può svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere in prevalenza di prestazioni volontarie e gratuite da parte dei propri aderenti e dei servizi della società di cui al successivo art. 10, in esclusiva, per tutte le attività di promozione, organizzazione, formazione, aggiornamento e congressuali per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e se necessario anche di prestazioni professionali di terzi.

Articolo 4.

L'esercizio sociale ha la durata di un anno: dall'1° gennaio al 31 dicembre. Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consultivo e quello preventivo, che debbono essere sottoposti entro il 30 giugno all'approvazione dell'Assemblea dei Soci o comunque durante il primo evento scientifico in programmazione.

Articolo 5.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono in qualità di soci;

b) contributi, erogazioni, donazioni, o lasciti da parte di Enti pubblici, società e privati espressamente destinati all'Associazione;

c) proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;

d) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e eventuali attività accessorie connesse.

All'associazione è vietato di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno

che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, fermo restando l'obbligo di devoluzione ai fini di utilità sociale del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione.

Le quote versate risultano intrasmissibili e non rivalutabili, inoltre non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 6.

L'Associazione si compone di:

Soci Ordinari, ovvero i soci fondatori e coloro che saranno ammessi in conformità alle norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Possono essere ammessi come Soci Ordinari dell'OTC Italy i laureati in Medicina e Chirurgia specialisti in Ortopedia e Traumatologia, specializzandi e cultori della materia.

Soci Onorari persone italiane o straniere di riconosciuto valore scientifico, nel campo dell'Ortopedia e della Traumatologia, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Questi non sono soggetti al pagamento della quota associativa.

La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, fatto salvo quanto sopra specificato.

I Soci hanno l'obbligo di versare la quota annuale stabilita

deve essere ratificata da parte dell'Assemblea ordinaria.

La perdita, per qualsiasi causa della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 7.

Gli organi della "Osteosynthesis & Trauma Care Association Italy" sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) i Proviviri;
- 5) il Revisore dei Conti

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolante o limitante ed è imposta a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 8.

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea dei Soci è:

- a) Ordinaria;
- b) Straordinaria;

a) L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta ogni anno entro il mese di giugno, per l'approvazione del bilancio consultivo e del preventivo finanziario.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.

E' validamente costituita in prima convocazione per la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avvenire prima delle ventiquattrore, con la presenza degli intervenuti.

b) L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo e anche su richiesta di almeno un decimo dei soci con diritto di voto, delibererà sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Le assemblee, nel loro seno, eleggono il Presidente che verifica la regolarità della convocazione e della costituzione, assistito da un segretario da lui designato, che redige dettagliato verbale.

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono obbligatorie per gli assenti (per i quali vi è l'obbligo di notifica) e per i dissenzienti.

ARTICOLO 9.

L'invito a partecipare all'Assemblea dovrà essere spedito a tutti i Soci aderenti all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Libro dei Soci e pubblicizzato attraverso gli strumenti di comunicazione di cui l'Associazione intende dotarsi, almeno 20 gg. prima e dovrà contenere:

- 1) il giorno, l'ora, il luogo della prima e della seconda convocazione;
- 2) l'Ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad un voto, non sono ammesse deleghe.

Le richieste di inserire argomenti nell'Ordine del giorno devono pervenire al Consiglio Direttivo sottoscritte da almeno dieci soci e tempestivamente.

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

a) l'elezione, dei membri del Consiglio Direttivo, per votazione palese, per alzata di mano, i cui componenti rimangono in carica tre anni. I candidati a Consiglieri debbono presentare le loro candidature entro il termine di cinque giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea e debbono essere in regola con i pagamenti delle quote associative. L'elenco dei candidati a Consigliere è predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) l'esame e l'approvazione dei bilanci consultivi e dei preventivi finanziari;

c) l'approvazione delle quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo;

d) l'approvazione del Regolamento interno;

e) la definizione del programma generale annuale di attività;

f) la ratifica dell'entrata di nuovi Soci e l'esclusione su proposta del Consiglio Direttivo, e la nomina dei Soci Onorari;

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

a) la deliberazione relativa ad eventuali contributi straordinari da parte degli Associati;

b) le modifiche dello Statuto; le proposte di modifica dello Statuto, presentate dai Soci, devono essere sottoscritte da almeno trentatré centesimi (33/100) dei soci aventi diritto di voto;

c) lo scioglimento dell'Associazione, la sua fusione con altri enti o associazioni e sulla devoluzione del patrimonio;

L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai presenti.

ARTICOLO 10.


Il Consiglio Direttivo, composto da tredici membri, elegge nel suo seno il Presidente, legale rappresentante dell'Associazione, il Vice-presidente e nomina i due Proviviri e il Revisore dei conti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri nell'ambito delle direttive generali espresse dall'Assemblea. Esso delibera, a maggioranza dei presenti ed ha la direzione morale, disciplinare, amministrativa culturale e scientifica dell'Associazione, della quale promuove lo sviluppo e ne regola il funzionamento.

Il Consiglio Direttivo propone il Regolamento interno, le quote sociali, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, come pure gli organi da esso nominati, l'attività viene svolta a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo nomina, per tutta la durata del proprio mandato, una società di servizi per la tenuta dei rapporti correnti con i soci, per la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e in esclusiva, per tutte le attività di promozione, organizzazione, formazione, aggiornamento e congressuali per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questi sarà sostituito con il Socio che alle elezioni aveva conseguito il



maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto.

In caso di dimissioni totali o della maggioranza dei Consiglieri dovranno essere indette nuove elezioni entro due mesi, il Consiglio Direttivo dimesso rimane in carica per la gestione ordinaria fino all'insediamento dei nuovi membri eletti.

ARTICOLO 11.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento o con specifiche deleghe è sostituito a tutti gli effetti dal Vice-presidente.

Il Presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore, convoca, mediante posta elettronica almeno dieci giorni prima o in caso di urgenza mediante posta elettronica e/o SMS, il Consiglio Direttivo, le riunioni potranno essere tenute anche per via telematica, via e-mail e via web, con un sistema informatico che ne accerti la validità. Il Presidente è chiamato a far rispettare le norme statutarie da parte dei consiglieri e dei soci, vigilando sulla rigorosa applicazione ed è rieleggibile.

ARTICOLO 12

I Proviviri, nominati dal Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili, essi agiscono quali elementi di garanzia per ciò che riguarda la vita interna dell'Associazione, sulle problematiche riguardanti l'interpretazione e l'applicazione dello Statuto nonché le eventuali controversie tra i Soci, tra Soci e Associazione ovvero tra gli organi associativi, con dispensa da ogni formalità, il loro lodo è inappellabile.

ARTICOLO. 13

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile, è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità dell'Associazione, predispone una relazione annuale.

ARTICOLO. 14

L'Associazione si scioglie per le cause previste dal Codice civile e, se in sede di Assemblea Straordinaria, almeno tre quarti (3/4) dei voti degli associati abbiano votato a favore dello scioglimento. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto a fini di pubblica utilità e sociali anche a favore di altra Associazione in settori affini, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO. 15

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le norme e le direttive delle Associazioni o Enti a cui intende affiliarsi.

Roma 9 novembre 2015

